

IL SINDACO  
fto Andrea Varesco

IL SEGRETARIO COMUNALE  
fto dr. Alessandro Visintainer



**Comune di Carano**

**Provincia di Trento**

---

**REGOLAMENTO**

**PER LA DISCIPLINA**

**DELL'IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE**

**(IM.I.S.)**

**Approvato con deliberazione n. 03 del Consiglio Comunale di data 24/03/2015.**  
**Modificato con deliberazione n. 02 del Consiglio Comunale di data 22/03/2016.**

# **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

## **ART. 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) di cui all'articolo 1 e seguenti della legge provinciale n. 14 del 30 dicembre 2014, quale tributo proprio del Comune.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446 e da quanto disposto dall'art. 8 della legge provinciale n. 14 del 30 dicembre 2014.
3. Il presupposto d'imposta, i soggetti passivi ed i criteri e parametri di applicazione dell'IMIS sono definiti dalla normativa di cui al comma 1, salvo quanto disposto dal presente regolamento.

## **ART. 2 - Aree edificabili**

1. Fermo restando che il valore delle aree edificabili è quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, nell'intento di ridurre l'insorgenza di contenzioso la Giunta comunale fissa, ai sensi dell'articolo 6 comma 6 della legge provinciale n. 14, i valori ed i parametri da utilizzare ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento. La deliberazione viene periodicamente aggiornata e trova applicazione per il periodo d'imposta in corso alla data di adozione del provvedimento stesso e per tutti i periodi d'imposta successivi fino all'aggiornamento.
2. La deliberazione di cui al comma 1 viene adottata con congruo anticipo rispetto alla data di scadenza per il versamento della prima rata dell'imposta come determinata ai sensi dell'articolo 8.
3. Allo scopo di determinare i valori ed i parametri di cui al comma 1 la Giunta Comunale deve tenere in considerazione la destinazione urbanistica, gli indici di edificabilità, eventuali situazioni particolari, i prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche, i valori utilizzati in sede di procedure di espropriazione per pubblica utilità ed i valori dichiarati in sede di compravendita, successione ereditaria e donazione. I valori possono essere determinati in modo articolato per le diverse zone territoriali del Comune.
4. I parametri si intendono riferiti alle condizioni specifiche della singola area edificabile che possono influire sulla determinazione puntuale della base imponibile dell'area stessa rispetto al valore generale stabilito nella deliberazione.
5. I valori ed i parametri delle aree edificabili determinati con il presente articolo sono vincolanti per il Comune in sede di attività di accertamento.
6. In deroga a quanto stabilito nei commi precedenti trova comunque applicazione l'art. 6 comma 5 della L.P. 14/2014, ove ne ricorrano i presupposti.

## **ART. 2 bis – Definizione delle fattispecie imponibili ( 1 )**

Ai fini dell'IMIS valgono le seguenti definizioni:

- a. per “abitazione principale” si intende il fabbricato nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza anagrafica in immobili diversi, le agevolazioni previste per l'abitazione principale e per le sue pertinenze si applicano ad un solo immobile. Se le residenze anagrafiche sono stabilite in immobili diversi situati nel territorio provinciale, per abitazione principale s'intende quella dove pongono la residenza i figli eventualmente presenti nel nucleo familiare;
- b. per “fabbricato assimilato ad abitazione principale” si intende il fabbricato abitativo e relative pertinenze individuato dall'art. 5 comma 2 lettera b, della L.P. 14/2014, nonché quelli che il Comune ha la facoltà di assimilare come previsto dall'art. 4 del presente Regolamento;
- c. per “pertinenze dell'abitazione principale” si intendono esclusivamente i fabbricati, con i requisiti soggettivi e oggettivi stabiliti dagli articoli 817 e 818 del codice civile, classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di due unità, anche appartenenti alla medesima categoria catastale;
- d. per “altro fabbricato abitativo” si intende il fabbricato e le relative pertinenze nel quale il possessore non risiede anagraficamente; e. per “ altro fabbricato” si intende il fabbricato, non pertinenza di altro fabbricato abitativo, censito al catasto in categorie non abitative e destinato a qualunque uso e finalità;
- f. per “fabbricato strumentale all'attività agricola” si intende il fabbricato per il quale sussiste l'annotazione catastale di ruralità derivante dai requisiti soggettivi e oggettivi stabiliti dall'articolo 9, comma 3 bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, e comunque quello censito al catasto in categoria D10;
- g. per “area fabbricabile” si intende l'area utilizzabile a qualsiasi scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale comunale, escluso il terreno che costituisce pertinenza ai sensi dell'articolo 817 del codice civile anche di unità edilizia definibile o definita come altro fabbricato. Per scopo edificatorio s'intende la possibilità, anche solo potenziale, di realizzare fabbricati o ampliamenti di fabbricati, destinati a qualsiasi uso, per i quali sussiste l'obbligo d'iscrizione o di modifica dell'iscrizione catastale;
- h. per “assimilati ad area fabbricabile” si intendono i fabbricati iscritti catastalmente nelle categorie F/3 e F/4, in attesa dell'accatastamento definitivo, i fabbricati oggetto di demolizione o di interventi di recupero ai sensi dell'articolo 99, comma 1, lettere c), d), e) e g), della legge urbanistica provinciale 2008, le aree comunque qualificate dagli strumenti urbanistici comunali, durante l'effettuazione dei lavori di edificazione, indipendentemente dalla tipologia dei fabbricati realizzati;
- i. per “terreno agricolo” si intende il terreno qualificato a qualsiasi titolo come agricolo dagli strumenti urbanistici comunali con esclusione di quelli sui quali è in corso l'effettuazione dei lavori di edificazione, indipendentemente dalla tipologia dei fabbricati realizzati;
- j. per “fabbricato destinato e utilizzato a scuola paritaria” si intende qualsiasi fabbricato catastalmente censito e da chiunque posseduto ma strumentalmente destinato ed effettivamente utilizzato dai soggetti e per le attività di cui all'art. 30 della L.P. n. 5 del 07/08/2006.

(1) Articolo aggiunto con deliberazione consiliare n.            di data            - in vigore dal 1.1.2016

## TITOLO II – ESENZIONI, ASSIMILAZIONI ED AGEVOLAZIONI

### ART. 3 - Esenzioni ed esclusioni d'imposta <sup>(2)</sup>

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della L.P. 14/2014, sono esenti i terreni qualificati a qualsiasi titolo come agricoli dagli strumenti urbanistici comunali, tranne quelli indicati dall'articolo 2 bis lettere h) ed i) del presente Regolamento;
2. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della L.P. 14/2014, sono esenti dall'applicazione dell'IMIS le seguenti fattispecie
  - a. fabbricati di civile abitazione e le relative pertinenze destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato istitutivo della Comunità europea). L'esenzione spetta anche per i periodi d'inutilizzo, se il fabbricato mantiene la stessa destinazione;
  - b. immobili indicati nell'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992;
  - c. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22.12.1986 n. 917 e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art.16, lettera a), della legge 20.05.1985 n. 222; (*lett. i) D.Lgs.504/92*);
  - d. gli immobili soggetti a vincolo d'uso civico destinati esclusivamente ai fini istituzionali del possessore;
  - e. immobili concessi in comodato gratuito ad enti pubblici per l'esercizio di funzioni, servizi o attività pubbliche;
  - f. gli immobili derivanti dalle demolizioni di cui all'art. 111 della L.P. 15/2015, escluso il periodo di esecuzione dei lavori di edificazione, durante il quale sono considerati come terreno edificabile
3. Si applicano inoltre le esenzioni previste dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1:
  - **lettera b** - i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  - **lettera c** - fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
  - **lettera d** - i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
  - **lettera e** - i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
  - **lettera f** - i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia
  - **lettera g** - i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
4. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, della L.P. 14/2014, sono escluse dall'applicazione dell'IMIS le seguenti fattispecie:

- a. immobili posseduti da Stato, regioni, province, comuni, comunità istituite dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), consorzi fra questi enti, se non soppressi, loro enti strumentali, enti del servizio sanitario nazionale e aziende sanitarie, a qualsiasi fine destinati o utilizzati. Sono enti strumentali dei comuni, delle comunità e dei consorzi fra detti enti i soggetti in possesso dei requisiti di cui alla L.P. 16 giugno 2006, n. 3.4 4bis Per il solo periodo d'imposta 2016 sono esenti gli immobili posseduti dalle cooperative sociali e dalle ONLUS che rispettano i requisiti stabiliti dall'art. 14 comma 6 ter della L.P. 14/2014. I soggetti interessati devono presentare al Comune entro il 31/12/2016 apposita comunicazione per certificare il possesso dei requisiti di legge. Detta esenzione non si cumula con quelle di cui al comma 2, lettera c), ed al comma 3 del presente articolo.
- 5. Le esenzioni e le esclusioni di cui ai commi precedenti spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.

#### **ART. 4 - Assimilazioni ad abitazione principale ed agevolazioni <sup>(3)</sup>**

- 1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2 lettera b) della legge provinciale n. 14 del 2014, sono assimilate ad abitazione principale le seguenti unità immobiliari e relative pertinenze, nella misura massima di due unità pertinenziali delle categorie catastali C2, C6 o C7, anche appartenenti alla medesima categoria catastale.
  - a) le unità immobiliari possedute dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, e le relative pertinenze;
  - b) la casa coniugale assegnata al coniuge in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - c) il fabbricato abitativo assegnato al genitore cui un provvedimento giudiziale ha riconosciuto l'affidamento dei figli, dove questi fissa la dimora abituale e la residenza anagrafica;
  - d) il fabbricato posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia a ordinamento militare, dal personale dipendente delle forze di polizia a ordinamento civile, dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266), dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. Le assimilazioni di cui alle precedenti lettere b) e c) permangono anche qualora il proprietario della casa coniugale o del fabbricato abitativo posseda già una propria abitazione principale come definita alla lettera a) dell'art. 2 bis del presente Regolamento.
- 2. Ai sensi dell'art. 8, comma 2, della L.P. 14/2014, il Comune considera assimilate ad abitazione principale le unità immobiliari e le relative pertinenze nella misura massima di due unità pertinenziali delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, anche appartenenti alla medesima categoria catastale, di seguito indicate:
  - a) l'unità immobiliare abitativa posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non sia locata;
  - b) una sola unità abitativa e relative pertinenze, non appartenenti alla categoria A/1, A/8 ed A/9 e non locata o concessa in comodato d'uso, posseduta a titolo di proprietà o usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza. Nella comunicazione di cui al comma 3 del presente articolo, il contribuente deve precisare i dati catastali dell'unità abitativa e delle pertinenze, nonché allegare la documentazione necessaria alla verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi.

- c) una sola unità immobiliare abitativa e relative pertinenze, concessa in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti ed affini entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. Condizione per godere dell'agevolazione tributaria è che il contratto di comodato sia redatto in forma scritta e registrato presso l'Agenzia delle Entrate. L'agevolazione tributaria, ai sensi dell'art. 2704 del Codice Civile, decorre dalla data di avvenuta registrazione del contratto e comunque solo dal momento in cui il comodatario possiede i requisiti sia di residenza che di dimora abituale nell'immobile concesso. Il comodante deve presentare al Comune apposita comunicazione ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento.
3. Le agevolazioni di cui al comma 2 sono comunicate dal beneficiario entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello d'imposta, secondo le disposizioni di cui all'art. 12. La comunicazione ha validità fino al permanere delle condizioni agevolative, la cui cessazione deve essere comunicata ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento.
4. Per le assimilazioni di cui al comma 1 è comunque facoltà del contribuente presentare in ogni momento documentazione o comunicazioni che lo stesso ritenga utili per la corretta applicazione dell'imposta, anche in relazione all'invio del modello di calcolo precompilato da parte del Comune.

#### **ART. 5 Riduzione dell'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, comma 4 lettera b), si dispone che le caratteristiche di inagibilità o inabitabilità del fabbricato oggetto di imposta ai fini della fruizione della riduzione ivi prevista, in base alle vigenti norme edilizie del Comune sono identificate come di seguito.
2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
3. L'inagibilità o inabitabilità degli immobili può essere dichiarata se viene accertata la presenza anche non contemporanea delle seguenti condizioni:
- a) gravi carenze statiche ove si accerti la presenza di gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell'edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti;
  - b) gravi carenze igienico sanitarie. Tale requisito non ricorre se per l'eliminazione delle carenze igienico sanitarie comunque rilevabili è sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria così come definito dalla normativa vigente in materia urbanistico-edilizia (art. 77 della legge provinciale n. 22 del 1991).
4. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:
- a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario;
  - b) da parte del contribuente mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, nella quale si dichiara:
    - che l'immobile è inagibile o inabitabile;
    - che l'immobile non è di fatto utilizzato.

—

5. La riduzione della base imponibile nella misura del 50 per cento si applica dalla data del rilascio della certificazione da parte dell'Ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva.
6. Il Comune verifica la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente, con addebito delle spese nel caso di esito negativo della verifica stessa, e in ogni caso, obbliga il contribuente alla disattivazione di tutte le utenze a far data dalla presentazione della dichiarazione stessa, da comprovare adeguatamente a cura del contribuente stesso.
7. Le condizioni di inagibilità o inabitabilità di cui al presente articolo cessano comunque dalla data dell'inizio dei lavori di risanamento edilizio.

## **TITOLO III – ADEMPIMENTI DEI CONTRIBUENTI, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO E RIMBORSI**

### **ART. 6 - Comunicazioni dei contribuenti**

1. Il Comune, ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale n. 14 del 2014, non prevede alcun obbligo di dichiarazione ai fini IM.I.S.
2. Per le sole fattispecie di seguito individuate il contribuente è tenuto presentare al Comune una comunicazione, su modello predisposto dal Comune ovvero su modelli diversi purché contengano le medesime notizie previste in quelli predisposti dal Comune, entro la data di scadenza dei versamenti dell'imposta:
  - a) comunicazione, presentata dal curatore o dal commissario liquidatore, attestante l'inizio della procedura fallimentare o della liquidazione coatta amministrativa. Per questa fattispecie, in deroga alla scadenza temporale generale di cui al presente comma, la comunicazione va presentata entro 90 giorni dall'inizio della procedura;
  - b) sussistenza delle condizioni di assimilazione di fabbricati ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 5 comma 1;
  - c) intervenuto versamento da parte di uno dei contitolari anche per il debito d'imposta degli altri, ai sensi dell'articolo 9 comma 2 della L.P. 14/2014.
3. In caso di omessa comunicazione per le fattispecie di cui al comma 2 si applicano le sanzioni di cui all'articolo 14 del decreto Legislativo n. 504 del 1992.
4. Il contribuente può presentare al Comune una comunicazione, su modello predisposto dal Comune, ovvero su modelli diversi purché contengano le medesime notizie previste in quelli predisposti dal Comune, entro la data di scadenza dei versamenti dell'imposta, relativamente alle seguenti fattispecie:
  - a) valore aree edificabili, determinato ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge provinciale n. 14 del 2014;
  - b) sussistenza del vincolo di pertinenzialità dei fabbricati rispetto all'abitazione principale e fattispecie assimilate, ai sensi dell'articolo 5 comma 2 lettera d) della legge provinciale n. 14 del 2014.
5. Per le comunicazioni di cui al comma 2, gli effetti tributari ad esse collegati trovano applicazione con effetto retroattivo per il periodo d'imposta cui si riferiscono se presentate entro il termine di cui al medesimo comma 2. Per le comunicazioni di cui al comma 4 gli effetti tributari ad esse collegati trovano applicazione dal giorno della loro presentazione.
6. E' comunque facoltà del contribuente presentare in ogni momento documentazione o comunicazioni che lo stesso ritenga utili per la corretta applicazione dell'imposta, anche in relazione all'invio del modello di calcolo precompilato da parte del comune.
7. In prima attuazione di questo articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, le dichiarazioni o comunicazioni presentate dai contribuenti ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Unica e della Tassa sui Servizi Indivisibili ovvero, sempre se compatibili, i dati utilizzati dal Comune per l'invio dei modelli precompilati relativamente ai medesimi tributi.

## **ART. 7 - Versamento e riscossione ordinaria**

1. Ai sensi dell'art. 9 della legge provinciale n. 14 del 2014, il versamento dell'imposta è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto legislativo n. 241 del 1997 (modello di versamento denominato F24), con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.
2. Per la gestione, anche parziale o disgiunta, delle fasi del procedimento di riscossione ordinaria il Comune può avvalersi di soggetti esterni ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997.
3. L'imposta è versata in autoliquidazione dal soggetto passivo in due rate, che scadono il 16 giugno e il 16 dicembre di ciascun periodo di imposta. Il Comune può diversamente deliberare, anche per singoli periodi di imposta.
4. Il contribuente può assolvere l'imposta complessivamente dovuta per ogni periodo in più rate anche mensili, liberamente determinate nei singoli importi, comunque entro le scadenze di cui al precedente comma.
5. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo, ferma restando l'applicazione dell'art. 9 comma 2 della legge provinciale n. 14 del 2014.
6. Ai sensi dell'articolo 9 comma 5 della legge provinciale n. 14 del 2014 il Comune invia ai contribuenti un modello precompilato nel quale risultano gli elementi necessari per il calcolo e per il versamento dell'imposta. L'invio deve avvenire almeno 15 giorni prima della scadenza di versamento. Tale termine è determinato con riferimento alla documentazione che prova la consegna dei plichi al soggetto incaricato della spedizione.
7. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge n. 296 del 2006, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
8. I versamenti d'imposta non devono essere eseguiti quando l'importo annuo complessivo risulta inferiore a € 15,00.

## **ART. 8 - Differimento dei termini di versamento**

1. Ai sensi dell'art. 8 comma 2 lettera f) della legge provinciale n. 14 del 2014, la Giunta Comunale, se non diversamente disposto con apposito decreto ministeriale, può stabilire il differimento di sei mesi del termine di pagamento della quota comunale dell'imposta nel caso di calamità naturali di grave entità.
2. E' comunque differito di 12 mesi il termine di pagamento in caso di decesso del soggetto passivo. Il differimento concerne sia i termini di pagamento per debito d'imposta riferito a periodi di possesso del soggetto deceduto che quelli riferiti al debito d'imposta degli eredi relativamente agli immobili compresi nell'asse ereditario.

## **ART. 9 - Accertamento, sanzioni e riscossione coattiva.**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge n. 296 del 2006, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera eseguita nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.

2. Nell'esercizio dei propri poteri di verifica ed accertamento, e comunque prima dell'emissione degli avvisi di accertamento, il Comune può chiedere al contribuente chiarimenti, dichiarazioni o documentazione anche in relazione alle eventuali comunicazioni di cui all'articolo 6. La richiesta deve anche prevedere il termine per la risposta, comunque non superiore a 30 giorni. In caso di mancata collaborazione da parte del contribuente si applicano le sanzioni di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992.
3. Non si emettono avvisi di accertamento per importi inferiori ad € 15,00, calcolando in tale importo maggiore imposta, sanzioni ed interessi.
4. In materia di ripetibilità delle spese di notifica e delle spese oggetto di recupero nei confronti dei destinatari di atti di accertamento e liquidazione relativi all'imposta, trova applicazione il Decreto del Ministero delle Finanze emanato ai sensi dell'art. 4, comma 3, della L. 10.05.1976 n. 249 e del 4 comma dell'art. 4 della L. 12.07.1991 nr. 202.
5. Ai sensi dell'art. 10 comma 8 della legge provinciale n. 14 del 2014 si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo n. 218 del 1997. L'accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale.
6. In caso di adesione all'accertamento con versamento della maggiore imposta accertata e degli interessi entro il termine per la proposizione di ricorso in sede giurisdizionale, la sanzione applicata per omesso, infedele o tardivo versamento è ridotta nella misura del 20%.
7. Per la riscossione coattiva dell'imposta derivante da provvedimenti di accertamento non impugnati e per i quali non è intervenuto il versamento in termini si applicano le procedure, gli strumenti giuridici e le modalità previsti dalla normativa statale.
8. Le attività di accertamento e riscossione coattiva possono essere effettuate anche con affidamento a soggetti esterni al Comune, ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e possono riguardare disgiuntamente anche solo una o alcune delle fasi e procedure nelle quali si articola il complessivo procedimento.

#### **ART. 10 – Rimborsi <sup>(4)</sup>**

1. Ai sensi dell'articolo 10 comma 9 della legge provinciale n. 14 del 2014 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva. Sull'istanza di rimborso, il Comune procede entro 120 giorni dalla data di presentazione al protocollo generale.
2. L'istanza di rimborso deve essere motivata e può essere corredata da documentazione atta a dimostrarne il diritto. Il Funzionario responsabile può chiedere al contribuente chiarimenti in merito all'istanza presentata, ovvero documentazione integrativa. La richiesta del Funzionario deve essere formulata in forma scritta, ed interrompe il termine del procedimento di rimborso di cui al comma 1. Nella richiesta di integrazione il Funzionario determina anche il termine per la risposta del contribuente, comunque non inferiore a 30 giorni, oltre il quale l'istanza originaria si intende respinta.
3. Sulle somme per le quali viene riconosciuto il diritto al rimborso si applicano gli interessi a decorrere dalla data di versamento dell'imposta per la quale viene stabilito il rimborso, nella misura di cui al successivo art. 13.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge n. 296 del 2006, l'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo dell'imposta stessa. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso o entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e può essere utilizzata fino al quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale il provvedimento di rimborso è stato adottato. L'eventuale importo non compensato viene

pagato al contribuente. Nella richiesta di compensazione deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario IM.I.S. oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione, o quelle per le quali viene effettuato il pagamento non potendo essere compensate, non sono produttive di ulteriori interessi.

5. Nel caso di rimborso riconosciuto di spettanza del contribuente a seguito di errore nel versamento effettuato in favore di altro Comune incompetente, la regolazione contabile avviene, con il consenso del contribuente stesso e del Comune di riferimento, direttamente fra le Amministrazioni interessate, senza applicazione di interessi.
6. Il rimborso non è dovuto se l'importo complessivo, comprensivo di interessi, è inferiore ad € 15,00 per ciascun periodo d'imposta.
7. L'istanza di rimborso è da ritenersi rigettata se sono decorsi sessanta giorni dalla comunicazione di sospensione del rimborso per richiesta di chiarimenti e/o ulteriore documentazione, senza che ciò sia stato prodotto.
8. Ai sensi dell'art. 10, comma 9 bis, della L.P. 14/2014, il Comune provvede al rimborso d'ufficio dell'imposta versata, per le aree edificabili gravate da vincolo di espropriazione per pubblica utilità ai sensi della normativa provinciale, per le quali non è intervenuta l'emissione del decreto definitivo di esproprio entro un decennio. Il rimborso compete per i 10 anni, compreso quello in corso, di sussistenza del vincolo espropriativo; il calcolo del decennio inizia a decorrere dalla data di adozione preliminare dello strumento urbanistico e comunque dal 1° gennaio 2015 per vincoli sorti precedentemente. Trascorso detto decennio l'area ritorna ad essere assoggettata ad imposta.

#### **Art. 10 bis “Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree”<sup>(5)</sup>**

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera g), della L.P. 14/2014, si stabilisce, per le aree successivamente divenute inedificabili, il rimborso dell'imposta versata, sulla base del valore determinato ai sensi dell'art. 6, quali aree precedentemente qualificate come fabbricabili.
2. La dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi definitivi adottati dal Comune, quali le varianti apportate da strumenti urbanistici generali ed attuativi, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle leggi vigenti che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.
3. Il rimborso suddetto compete per i 5 anni precedenti alla data del provvedimento di adozione preliminare dello strumento urbanistico (o della relativa variante) compreso l'anno nel quale il provvedimento viene adottato dal Comune. Il rimborso avviene comunque non prima dell'approvazione definitiva dello strumento urbanistico da parte della Giunta Provinciale.
4. Per le aree soggette a vincolo espropriativo il sopraindicato rimborso compete secondo quanto disposto dal comma 9 del presente articolo.
5. La domanda di rimborso deve avvenire comunque entro il termine di 3 anni dalla data di approvazione definitiva dello strumento urbanistico da parte della Giunta Provinciale.

Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso di imposta è che:

- a) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi delle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie e che gli interventi stessi risultino essere stati iniziati;
- b) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione dello strumento urbanistico o delle relative varianti;

(4) Aggiunti i commi 7) e 8) con deliberazione consiliare n.                      di data                      - in vigore dal 1.1.2016

c) il vincolo di inedificabilità perduri per almeno tre anni, decorrenti dall'adozione definitiva della variante che dispone il cambio di destinazione urbanistica dell'area.

- 6 Il rimborso, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera g) della L.P. 14/2014, se l'intervenuta inedificabilità delle aree è conseguente ad istanza presentata in tal senso dal soggetto passivo, compete per i 3 anni precedenti alla data del provvedimento di adozione definitiva dello strumento urbanistico (o della relativa variante) compreso l'anno nel quale il provvedimento viene adottato dal Comune. Il rimborso avviene comunque non prima dell'approvazione definitiva dello strumento urbanistico da parte della Giunta Provinciale.
7. Il rimborso è attivato a specifica richiesta del soggetto passivo, con accettazione delle condizioni sopra richiamate secondo le modalità e quant'altro previsto all'art. 16 del presente Regolamento.
8. Le somme dovute a titolo di rimborso sono maggiorate degli interessi nella misura legale in vigore, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
9. Ai sensi dell'art. 10, comma 9 ter, della L.P. 14/2014, ed in alternativa alle disposizioni di cui all'art. 10 comma 8 del presente Regolamento, il Comune provvede al rimborso d'ufficio dell'imposta versata, per le aree edificabili gravate da vincolo di espropriazione per pubblica utilità ai sensi della normativa provinciale, successivamente divenute inedificabili prima dello scadere del termine decennale di sussistenza del vincolo espropriativo, senza intervenuto avvio della procedura espropriativa medesima. Il rimborso compete per gli anni, inferiori ad un decennio, nei quali è stata versata l'imposta, compreso quello in corso; il calcolo del periodo inizia a decorrere dalla data di adozione preliminare dello strumento urbanistico o dalla data di istanza urbanistica di inedificabilità del soggetto passivo e comunque dal 1° gennaio 2015 per vincoli sorti precedentemente.

#### **ART. 11 - Misura degli interessi**

1. La misura annua degli interessi, per tutti i procedimenti riferibili al presente Regolamento che ne prevedono l'applicazione, è pari, ai sensi dell'art. 10 comma 6 della legge provinciale n. 14 del 2014, al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun periodo d'imposta.

## **TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

### **ART. 12 Funzionario Responsabile**

1. La Giunta comunale nomina il Funzionario Responsabile per la gestione dell' IMIS, ai sensi e con i poteri di cui all' art. 8 comma 5 della legge provinciale n. 14 del 2014.

### **ART. 13 Norme di rinvio <sup>(6)</sup>**

1. All'IMIS si applicano le seguenti disposizioni:
  - a) la legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente);
  - b) l'articolo 1, commi da 161 a 171, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di tributi locali;
  - c) l'articolo 1, commi da 722 a 727, della legge n. 147 del 2013, in materia di riversamento e rimborso d'imposta;
  - d) le norme statali in materia di pubblicità legale e conoscitiva dei provvedimenti deliberativi e regolamentari in materia di tributi locali.
  - e) Il contenzioso relativo all'IMIS è disciplinato dalla normativa statale.
2. Solo per le annualità d'imposta antecedenti al 2015 e fino alla decorrenza dei termini di prescrizione, per l'attività di accertamento, rimborso e riscossione coattiva continuano ad applicarsi le norme statali relative ai tributi di seguito indicati:
  - a) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale); l'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011; l'articolo 1, commi da 639 a 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di imposta municipale propria;
  - b) l'articolo 1, commi da 639 a 731, della legge n. 147 del 2013, in materia di imposta unica comunale relativamente alla componente del tributo sui servizi indivisibili (TASI).
  - c) Il Regolamento IUC componenti IMUP e TASI di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 23/05/2014.

### **ART. 14 Applicazione**

1. Il presente regolamento trova applicazione dal 1 gennaio 2015.

\*\*\*\*\*

(6) Articolo abrogato e riformulato con deliberazione consiliare n.            di data            - in vigore dal 1.1.2016

## **INDICE**

|                                                                                        |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI</b>                                                | <b>2</b>  |
| ART. 1 - Oggetto del Regolamento                                                       | 2         |
| ART. 2 - Aree fabbricabili                                                             | 2         |
| ART 2 Bis - Definizione delle fattispecie imponibili                                   | 3         |
| <br>                                                                                   |           |
| <b>TITOLO II - ESENZIONI, ASSIMILAZIONI ED AGEVOLAZIONI</b>                            | <b>4</b>  |
| ART. 3 - Esenzioni ed esclusioni d'imposta                                             | 5         |
| ART. 4 - Assimilazioni ad abitazione principale ed agevolazioni                        | 5         |
| ART. 5 - Riduzione dell'imposta per fabbricati inagibili e inabitabili                 | 6         |
| <br>                                                                                   |           |
| <b>TITOLO III - ADEMPIMENTI DEI CONTRIBUENTI, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO E RIMBORSI</b> | <b>8</b>  |
| ART. 6 - Comunicazioni dei contribuenti                                                | 8         |
| ART. 7 - Versamento e riscossione ordinaria                                            | 9         |
| ART. 8 - Differimento dei termini di versamento                                        | 9         |
| ART. 9 - Accertamento, sanzioni e riscossione coattiva                                 | 9         |
| ART. 10 – Rimborsi                                                                     | 10        |
| ART 10 Bis – Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree                           | 11        |
| ART. 11 - Misura degli interessi                                                       | 12        |
| <br>                                                                                   |           |
| <b>TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI</b>                                                 | <b>13</b> |
| ART. 12 - Funzionario Responsabile                                                     | 13        |
| ART. 13 - Norme di rinvio                                                              | 13        |
| ART. 14 - Entrata in vigore                                                            | 13        |

\*\*\*\*\*